

**Progetto dell'appalto di servizi per lo svolgimento di attività di accompagnamento al lavoro e tutoraggio per utenti inseriti nell'elenco anagrafico ex L. 68/99 di difficile collocabilità anno 2014 presso le aziende in obbligo del territorio, per il valore complessivo di €. 96.000,00 al netto dell'Iva.**

## **1. Relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio.**

### **1.1 Quadro normativo e regolamentare**

La legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*", prevede:

- i. il "collocamento mirato", con cui si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni di problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e relazioni - articolo 2;
- ii. che gli uffici competenti – gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 469/97 "*Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59*" - provvedano, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato - articolo 6;

La legge regionale 3 agosto 2001, n. 16, "*Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione del servizio di integrazione lavorativa presso le aziende ULSS*", con cui la Regione Veneto:

- i. promuove l'inserimento lavorativo delle persone disabili attraverso un sistema integrato di servizi per il lavoro, socio-riabilitativi, formativi ed educativi – articolo 3;
- ii. istituisce apposito Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, così come previsto dall'articolo 14 della L. 68/99, per interventi integrativi rispetto a quelli di incentivi all'assunzione e adattamento del posto di lavoro, già finanziati dall'apposito Fondo nazionale di cui all'art. 13 della L. 68/99 – articolo 8;
- iii. istituisce apposita Commissione per la gestione del fondo regionale, la quale ha competenza in tema di destinazione delle risorse, criteri di riparto e di utilizzo; in particolare tale organismo – ricostruito con D.G.R. 493 del 19/04/2011- ha confermato l'indirizzo di trasferire le risorse alle province in considerazione sia delle competenze loro riservate dalla legge regionale in materia di lavoro sia dalla conoscenza diretta di cui dispongono per il tramite dei Centri per l'Impiego dei disabili in cerca di lavoro nonché delle aziende del territorio;
- iv. stabilisce che le province istituiscano il servizio di inserimento lavorativo dei disabili avvalendosi dei Centri per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 "*Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59*" e successive modificazioni; il servizio di inserimento lavorativo dei disabili, per le attività di progettazione, accompagnamento e valutazione delle politiche di inserimento lavorativo dei disabili, in attuazione dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 , si avvale del servizio di integrazione lavorativa delle aziende ULSS di cui all'articolo

11 della L.R. 16/2001; inoltre, per i servizi di orientamento e di formazione professionale si avvale di specifiche convenzioni con il sistema dei centri accreditati di formazione professionale, con cooperative sociali, con organismi pubblici e privati accreditati che documentino esperienza consolidata e professionalità degli addetti – articolo 6;

La L.R. 3/2009 “*Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro*” con cui la Regione Veneto:

- i. individua le funzioni delle province, tra cui le funzioni relative ai servizi per l’impiego secondo il d.lgs. 181/2000 recante “*Disposizioni per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in attuazione dell’art. 45, comma 1, lett. a) L. 17/05/1999 n. 144*” e ss.mm. e le funzioni relative al collocamento mirato delle persone disabili previsto dalla L.68/99 “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*” e ss.mm. – articolo 3, comma 2;
- ii. promuove la realizzazione del diritto al lavoro delle persone disabili sostenendone l’inserimento al lavoro, la stabilizzazione occupazionale nonché le attività di lavoro autonomo – articolo 34, comma 2;
- iii. promuove un sistema di servizi per il lavoro fondato sulla cooperazione tra operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati ai sensi del D.Lgs. 276/2003 e s.s. m.m. , il quale sistema regionale dei servizi per il lavoro, in relazione ai bisogni dei lavoratori – anche svantaggiati e disabili - e dei datori di lavoro, provvede all’erogazione dei servizi di informazione, orientamento e accompagnamento al lavoro, incontro domanda e offerta e all’attuazione degli interventi di politica attiva del lavoro - art. 20, comma 1 e 3;
- iv. persegue l’integrazione dei servizi di orientamento erogati dai soggetti pubblici e privati che operano nell’ambito dell’istruzione della formazione e del lavoro - art. 22, comma 2;
- v. la regione e le province promuovono, attraverso specifiche intese, forme di cooperazione con gli operatori autorizzati dalla Regione - art. 24, comma 5.

La D.G.R. 3674 del 30/11/2009, ad oggetto “*Assegnazione alle province del Veneto del fondo regionale per l’occupazione dei disabili anno 2009*” con la quale la Regione, in considerazione della natura integrativa dell’intervento, ha approvato i nuovi criteri di utilizzo, disponendo che anche le risorse del Fondo Regionale già assegnate nelle precedenti annualità e non ancora utilizzate siano impiegate secondo tali nuovi criteri. Tra i nuovi criteri di cui all’allegato A, in particolare, si evidenzia: attività di tutoraggio per favorire i processi di apprendimento nell’ambito di azioni formative o di tirocinio finalizzati all’inserimento lavorativo, attività di accompagnamento a favore del disabile impegnato in un programma di inserimento lavorativo finalizzato al supporto e all’aiuto nell’apprendimento dei compiti e delle mansioni richieste dall’azienda.

La D.G.R. 2094 del 19/11/2013 ad oggetto “*Assegnazione alle Province del Veneto del Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili annualità 2011*” con la quale la Regione Veneto conferma i criteri di utilizzo del fondo regionale introdotti con la già citata D.G.R. 3674 del 30/11/2009.

La D.G.R. 1675/2011 “*Approvazione delle linee di intervento in tema di Valorizzazione del capitale umano. Politiche per l’occupazione e l’occupabilità nel quadro della ripresa economica del sistema produttivo veneto. L.R. n. 3/2009*” in cui all’allegato A, si evidenzia, tra le priorità individuate per favorire la rapida ricollocazione dei lavoratori, la necessità di potenziare il ruolo dei servizi pubblici all’impiego e dei servizi accreditati per il lavoro.

La D.G.R. 702/2013 “*Programma Operativo Regionale 2007-2013 - Fondo Sociale Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Reg. CE n. 1081/2006 e Reg. CE n. 1083/2006. Asse I Adattabilità e Asse II – Occupabilità –*

*Avviso pubblico per la realizzazione di Politiche Attive - Modalità a sportello – Anno 2013*”, con la quale la Regione dà seguito alle linee guida individuate con la già citata D.G.R. 1675/2011 ribadendo, tra le priorità individuate, la necessità di mantenere un’offerta di servizi di politiche attive per favorire l’inserimento /reinserimento lavorativo degli inoccupati e disoccupati, attraverso la rete regionale dei servizi per il lavoro.

La D.G.R. 1151/2013 “*Programma Operativo Regionale 2007-2013 - Fondo Sociale Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Reg. CE n. 1081/2006 e Reg. CE n. 1083/2006. Asse III Inclusione Sociale - Avviso pubblico per la realizzazione di Azioni Integrate di Coesione Territoriale (AICT) - Anno 2013*” con la quale la Regione ha individuato, tra le altre azioni, l’attivazione di percorsi di politiche attive del lavoro, sia in riferimento ai servizi di presa in carico e accompagnamento, sia alle attività formative, per migliorare l’occupabilità e ricollocare i soggetti svantaggiati e quelle componenti della popolazione a maggior rischio di esclusione sociale, in particolare i soggetti diversamente abili.

La D.G.R. 1255/2013 “*Indirizzi operativi per i Servizi pubblici per il lavoro. D.Lgs. n. 181/2000 e s.m.i. – Legge regionale n. 3/2009*” che individua, tra le priorità su cui concentrare le azioni di miglioramento dei SPI, anche il potenziamento dell’offerta di servizi di politiche attive del lavoro tra cui si ricomprende anche i percorsi di accompagnamento al lavoro (Allegato A – Progetto 2).

La D.G.R. 2238/2011 “*Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 L.R. 3/2009)*”, in cui all’allegato A si definiscono le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al lavoro e le modalità di tenuta dell’Elenco regionale degli operatori accreditati ai sensi dell’art. 25 della L.R. 3/2009.

Il PEG settoriale “Politiche per il lavoro e la formazione” e il relativo PDO, nel quale si prevedono attività di gestione e progettazione del fondo regionale disabili e sviluppo di interventi di politiche del lavoro rivolte a disoccupati e inoccupati.

## **1.2 Analisi del contesto**

I Servizi per l’Impiego della Provincia di Venezia, dall’anno 2000 ad oggi, hanno dato piena attuazione alle indicazioni normative relative al “collocamento mirato” - inteso ai sensi dell’art. 2 della L.68/99 come “quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni di problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro” - sia attraverso l’istituzione di servizi propri dedicati ai lavoratori disabili, sia attraverso la promozione di collaborazioni con “servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite”, così come declinato nell’art. 6 della L.68/99.

In attuazione della L. R. 16/2001 “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*”, per la realizzazione degli interventi di mediazione e accompagnamento personalizzato al lavoro dei lavoratori disabili che presentano disabilità psichica, intellettuale o che sono individuati come di difficile collocabilità dal Comitato Tecnico (art. 6, comma 2, L. 68/99) e pertanto necessitano di un servizio di sostegno e tutoraggio personalizzato, i Servizi per l’Impiego della Provincia di Venezia hanno adottato due linee di intervento parallele:

- i. attraverso lo sviluppo della collaborazione con i Servizi di Integrazione Lavorativa delle quattro Aziende ULSS provinciali, come stabilito dalla L. R. 16/2001 e ribadito anche dalla più recente D.G.R. 1138/2008 “*Linee guida per il funzionamento del Servizio di*

*Integrazione Lavorativa delle A. ULSS*". Tale rapporto di collaborazione, nato nel 2000 e proficuamente sviluppatosi nel tempo, ha dimostrato l'assoluta e imprescindibile necessità di affiancare ai servizi provinciali di collocamento mirato, dei servizi di natura socio – riabilitativa (con adeguate struttura, organizzazione e personale) che seguano gli utenti con caratteristiche di difficile collocabilità nel percorso di inserimento lavorativo, percorso che differisce qualitativamente dall'attività di incontro domanda – offerta rivolta normalmente dai servizi provinciali alla totalità dei lavoratori iscritti al collocamento mirato, ma che per tale tipologia di lavoratori si è dimostrata nel tempo inefficace; la collaborazione con i citati S.I.L. è stata supportata anche dalla decisione della Provincia di Venezia (il primo protocollo di intesa è il n. 57868 del 30/10/2000 poi ripreso ed ampliato da successive disposizioni) di riconoscere e rimborsare a consuntivo le borse lavoro a sostegno di attività di tirocinio ai sensi della L. 68/99 erogate dalle ASL: dal gennaio 2013 è attivo il *Protocollo di intesa tra Provincia di Venezia e AULSS 10, AULSS 12, AULSS 13, AULSS 14 finalizzato al riconoscimento delle borse lavoro per tirocinanti disabili ex art. 11 L. 68/99*, approvato con determinazione dirigenziale n. 3913/2012, che anticipa alle ASL gli importi delle borse lavoro che i S.I.L. erogano ai tirocinanti, a valere sul fondo regionale disabili gestito dalla Provincia;

- ii. attraverso il potenziamento dell'offerta del collocamento mirato con ulteriori attività di accompagnamento al lavoro per lavoratori disabili di difficile collocabilità mediante il ricorso a forme di collaborazione alternative con idonee strutture del territorio, così come deliberato dalla Giunta Provinciale con D.G.P n. 2003/00254 del 26.08.2003 ad oggetto "*Realizzazione di inserimenti lavorativi mirati di persone disabili di difficile occupabilità. Interventi personalizzati di orientamento, accompagnamento al lavoro, tutoraggio e monitoraggio*", sentito anche il preventivo parere favorevole della Commissione Provinciale per il Lavoro. Dal 2003 ad oggi, il collocamento mirato della Provincia di Venezia è riuscito con continuità a rispondere al bisogno di accompagnamento personalizzato e qualificato anche per quegli utenti che, pur presentando delle criticità nell'inserimento del ciclo lavorativo ordinario, per scelta o per caratteristiche non rientrano appieno nel target di riferimento delle aziende ASL, promuovendo così l'effettiva partecipazione delle persone svantaggiate alla vita sociale e lavorativa della collettività senza esclusione alcuna.

L'ultima relazione sullo stato di attuazione della L. 68/99, evidenzia che il totale degli iscritti nell'elenco anagrafico ex L. 68/99 al 31/12/2011 è di n. 3084, di cui n. 440 hanno effettuato l'iscrizione nell'anno 2011; gli avviamenti lavorativi nel 2012 sono stati complessivamente n. 349, di cui n. 88 (quindi circa il 25% del totale) con convenzione di integrazione lavorativa, dato che illustra solo in parte l'alta percentuale di lavoratori che necessitano di percorsi di accompagnamento personalizzato.

Con determinazione dirigenziale n. 1469 del 21/05/2012 "*Approvazione del progetto attività di accompagnamento al lavoro e tutoraggio per utenti inseriti nell'elenco anagrafico ex L.68/99 di difficile collocabilità anno 2012/2013 e contestuale determinazione a contrarre per l'acquisizione dello stesso mediante procedura aperta del valore di €. 140.000,00. CIG n. ZA504FBDB6*" e determinazione dirigenziale n. 1959 del 16/07/2012 "*Aggiudicazione provvisoria e definitiva all'operatore economico CO.Ge.S. Società Cooperativa Sociale del contratto di appalto del servizio di accompagnamento al lavoro e tutoraggio per utenti inseriti nell'elenco anagrafico ex L. 68/99 di difficile collocabilità anno 2012/2013*" si è affidato il servizio di accompagnamento al lavoro per l'anno 2012/2013 all'operatore economico CO.Ge.S. attraverso la stipula del contratto repertoriato al n. 29684 in data 01/10/2012.

L'analisi dei dati – rilevati al 30/11/2013 - relativi al citato servizio di accompagnamento al lavoro svolto nel 2012/2013 e ad oggi in fase di conclusione (31/12/2013), evidenzia che nel corso di 14 mesi del progetto, i servizi per l'impiego provinciali hanno individuato e segnalato n. 132 utenti, presi in carico dal soggetto attuatore, che ha concluso positivamente 31 inserimenti, realizzando quindi circa il 24% degli inserimenti sul numero di utenti segnalati dai servizi, a fronte di un'attesa del 50% (dato raggiunto nelle annualità precedenti), per un costo complessivo ad oggi di € 94.430,00.

Tale risultato, imputabile alla situazione contingente che sconta il perdurare della crisi sui mercati nazionali e locali del lavoro con una forte contrazione occupazionale complessiva - il tasso di disoccupazione nella regione Veneto nel 2008 era pari al 3,5%, mentre nel 2013 ha raggiunto il 7% – induce ad una revisione delle modalità operative del servizio, finalizzata a potenziare la qualità piuttosto che la quantità degli interventi.

Considerando infatti che, a causa della situazione di crisi economica e occupazionale, anche il numero di aziende in obbligo ai sensi della L. 68/99 nel territorio provinciale ha subito una drastica diminuzione, contribuendo quindi a ridurre le possibilità occupazionali dei soggetti di cui alla stessa Legge 68/99, si ritiene di focalizzare il servizio su una maggior personalizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo, valorizzando entrambi i destinatari reali del servizio:

- a. il lavoratore: per ogni lavoratore coinvolto nel percorso dovrà esservi una pianificazione puntuale delle azioni e l'esplicitazione degli obiettivi di inserimento;
- b. l'azienda: l'attività di mediazione con le aziende private in obbligo del territorio, nelle diverse fasi dell'inserimento (l'individuazione dei candidati a ricoprire la posizione individuata dall'azienda in accordo con il Centro per l'Impiego, i colloqui, gli esiti dei colloqui, la scelta dell'azienda, la tipologia di inserimento, le prime fasi dell'inserimento, ecc.) dovrà essere tracciata e motivata nelle relazioni presentate per ogni inserimento lavorativo concluso a favore dei soggetti destinatari degli interventi.

Vista, quindi, l'imminente conclusione del "*Servizio di accompagnamento al lavoro e tutoraggio per utenti inseriti nell'elenco anagrafico ex L. 68/99 di difficile collocabilità anno 2012/2013*" (31/12/2013), si ritiene opportuno mantenere in essere l'attuale livello qualitativo e quantitativo di offerta di servizi agli utenti, con particolare attenzione ai segmenti più svantaggiati e con maggiori difficoltà occupazionali, attraverso l'acquisizione, anche per l'annualità 2014, del servizio di accompagnamento al lavoro e tutoraggio per utenti inseriti nell'elenco anagrafico ex L. 68/99 di difficile collocabilità, che dovrà essere svolto da soggetto dotato di idonea professionalità ed esperienza nel campo dell'integrazione lavorativa di soggetti disabili.

In accordo con la normativa regionale (L.R. 3/2009) e con le linee di intervento tracciate dalla Regione Veneto in materia di politiche attive del lavoro, anche rivolte a lavoratori svantaggiati e diversamente abili - con le citate D.G.R. 1675/2011, 702/2013, 1151/2013 – e valutate le opportune modifiche alle modalità operative del servizio, rese necessarie dal mutato contesto socio economico e dal quadro normativo regionale, si ritiene di individuare negli **enti accreditati per i servizi al lavoro** ai sensi della D.G.R. 2238/2011 "*Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 L.R. 3/2009)*", il soggetto idoneo a svolgere il "*Servizio di accompagnamento al lavoro e tutoraggio per utenti inseriti nell'elenco anagrafico ex L. 68/99 di difficile collocabilità anno 2014 presso le aziende in obbligo del territorio*".

Accertato che le risorse in capo alla Provincia di Venezia a valere sul Fondo Regionale per l'occupazione dei Disabili assicurano la copertura finanziaria relativa a tutti gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa (contributi per la frequenza di attività di tirocinio, rimborsi alle

aziende per errori nei versamenti correlati ad esoneri autorizzati dalle Province, incentivi all'assunzione integrativi a quelli previsti dal Fondo Nazionale di cui all'articolo 13 della L. 68/99);

### 1.3 Azioni previste

**Destinatari** dell'intervento sono i lavoratori di difficile collocabilità inseriti nell'elenco anagrafico ex L. 68/99 dei Servizi per l'Impiego della Provincia di Venezia, individuati e segnalati dai servizi di collocamento mirato dei Centri per l'Impiego territoriali.

Si prevede la realizzazione della **seguinte attività**:

Attività di tutoraggio ed accompagnamento al lavoro per l'inserimento di lavoratori di difficile collocabilità iscritti nell'elenco anagrafico ex L. 68/99 della Provincia di Venezia, individuati dai Servizi per l'Impiego tra coloro che presentano maggiori criticità e non usufruiscano già delle attività di tutoraggio e accompagnamento di altri enti (in particolare i Servizi di Integrazione Lavorativa delle ASL provinciali), che verranno presi in carico direttamente dal contraente; tale attività, ed il conseguente monitoraggio degli inserimenti lavorativi, sarà svolta in stretta collaborazione con i Servizi per l'Impiego provinciali.

Le **azioni** dovranno essere svolte da soggetto dotato di idonea professionalità ed esperienza nel campo dell'integrazione lavorativa di soggetti disabili, che seguiranno le fasi di:

- 1. presa in carico** di tutti gli utenti individuati e segnalati dai servizi di collocamento mirato del Centro per l'Impiego e pianificazione di formale progetto individuale di inserimento, per ognuno dei segnalati, controfirmato dal responsabile del Centro per l'Impiego segnalante; i Centri per l'Impiego signaleranno i lavoratori individuati progressivamente, iniziando da quelli che presentano a giudizio del responsabile del CPI, maggiori criticità: quindi verrà segnalato un nuovo utente solo quando sarà definito e controfirmato il progetto individuale di inserimento dell'ultimo utente segnalato;
- 2. mediazione** con le aziende private in obbligo del territorio, esclusivamente individuate di comune accordo con il responsabile del Centro per l'Impiego segnalante, per la promozione dei candidati prescelti; eventuali azioni presso aziende private non di pertinenza del territorio del Centro per l'Impiego segnalante oppure aziende non in obbligo, dovranno essere considerate eccezioni e in quanto tali, adeguatamente motivate e supportate dal responsabile del CPI segnalante prima di intraprendere le attività conseguenti;
- 3. tutoraggio** dell'eventuale tirocinio e/o delle prime fasi di inserimento in azienda;
- 4. affiancamento** eventuale dell'utente nelle primissime fasi di inserimento in azienda su richiesta di quest'ultima e per motivate, ma limitate nel tempo, necessità di supporto nello svolgimento dei compiti richiesti dall'azienda;
- 5. monitoraggio** dell'inserimento ed eventuale supporto individuale o mediazione con l'azienda in caso di criticità.

Per ogni inserimento lavorativo concluso a favore dei soggetti destinatari degli interventi è richiesta una relazione dettagliata sulle attività svolte, che, riprendendo il progetto individuale di inserimento, dovrà evidenziare il percorso effettivamente realizzato, descrivendo puntualmente gli interventi attuati (date, durata, tipologia, esiti) sia con il lavoratore sia con le aziende in obbligo del territorio contattate per l'utente inserito.

Il riconoscimento del corrispettivo previsto è subordinato alle seguenti condizioni:

- a. in caso di tirocinio almeno il 75% di permanenza in tirocinio rispetto alla durata complessiva prevista dalla convenzione di integrazione lavorativa;
- b. in caso di assunzione almeno due mesi di permanenza in servizio dopo il superamento del periodo di prova oppure, nel caso questo fosse superiore a due mesi, almeno quattro mesi complessivi di permanenza in servizio.

Al termine delle attività si richiede inoltre la predisposizione di una relazione conclusiva che possa evidenziare i punti qualificanti delle azioni complessivamente svolte e le eventuali criticità emerse.

**2. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art.26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008**

Non essendo l'attività oggetto di appalto caratterizzata da rischi di interferenza, non è stato elaborato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) ex art. 26, comma 3, del D. Lgs n. 81/2008 e di conseguenza i costi di sicurezza di cui all'art. 26, comma 5, del citato decreto sono pari a Euro 0,00.

**3. Calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio.**

**Servizio:** attività di accompagnamento al lavoro e tutoraggio per utenti inseriti nell'elenco anagrafico ex L. 68/99 di difficile collocabilità anno 2014.

**Costo complessivo dell'appalto:** 96.000,00 € oltre I.V.A.

**Numero utenti segnalati:** massimo 50

**Numero inserimenti conclusi:** minimo 20 massimo 40

**Periodo** (indicativo): dal 01.01.2014 al 31.12.2014

<b>Servizio</b>	<b>Costo riconosciuto per ogni percorso concluso</b>
attività di accompagnamento al lavoro e tutoraggio per utenti inseriti nell'elenco anagrafico ex L. 68/99 di difficile collocabilità anno 2014	1/40 dell'importo complessivo posto a base di gara
<b>Totale per 40 inserimenti</b>	<b>96.000</b>

Il valore assumibile a base d'asta, calcolato in Euro 96.000,00 per 40 percorsi individuali di inserimento, è coerente con l'applicazione dei costi standard regionali (D.G.R. 2138/2012 e 2334/2012 "Sistema delle UCS per gli interventi di formazione, istruzione e lavoro sostenuti dal PO FSE 2007/2013 della Regione del Veneto") così come descritti nell'allegato B alla già citata D.G.R. 702/2013 ("Programma Operativo Regionale 2007-2013 - Fondo Sociale Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Reg. CE n. 1081/2006 e Reg. CE n. 1083/2006. Asse I Adattabilità e Asse II – Occupabilità – Avviso pubblico per la realizzazione di Politiche Attive - Modalità a sportello – Anno 2013") in riferimento ai percorsi di politiche attive, prendendo a riferimento il costo medio previsto per lo svolgimento di attività individuali analoghe a quelle previste nel "Servizio di accompagnamento al lavoro e

tutoraggio per utenti inseriti nell'elenco anagrafico ex L. 68/99 di difficile collocabilità anno 2014 presso le aziende in obbligo del territorio”, come richiesto dall'art. 86, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006.

Il corrispettivo previsto sarà riconosciuto per ogni percorso di inserimento lavorativo concluso oppure per ogni singolo utente avviato al lavoro, nella misura di un quarantesimo dell'importo posto a base di gara, previa presentazione di documentata relazione sulla conclusione e sugli esiti dell'intervento, fino all'ammontare massimo della spesa prevista per n. 40 inserimenti.

Il riconoscimento del corrispettivo previsto è subordinato alle seguenti condizioni:

- a. in caso di tirocinio almeno il 75% di permanenza in tirocinio rispetto alla durata complessiva prevista dalla convenzione di integrazione lavorativa;
- b. in caso di assunzione almeno due mesi di permanenza in servizio dopo il superamento del periodo di prova oppure, nel caso questo fosse superiore a due mesi, almeno quattro mesi complessivi di permanenza in servizio.

Il costo è comprensivo anche delle spese generali di gestione, spese per lo spostamento sul territorio degli operatori (con mezzi propri o della ditta), ed ogni altra spesa necessaria all'espletamento del servizio.

**Costo a base di gara**

€ 96.000,00 – Iva esclusa

#### **4. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.**

##### **ART. 4.1 Oggetto dell'appalto**

Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio “*Servizio di accompagnamento al lavoro e tutoraggio per utenti inseriti nell'elenco anagrafico ex L. 68/99 di difficile collocabilità anno 2014 presso le aziende in obbligo del territorio*”, che prevede nel periodo di svolgimento indicativamente previsto dal 01/01/2014 al 31/12/2014, la realizzazione di 40 inserimenti lavorativi.

##### **ART. 4.2 Importo dell'appalto – Aumenti o diminuzioni – Variazioni del servizio**

L'appalto ha una base di gara di € 96.000,00 (oltre IVA), per la realizzazione di 40 inserimenti lavorativi. Non essendo l'attività oggetto di appalto caratterizzata da rischi di interferenza (le prestazioni da rendersi afferiscono a servizi di natura intellettuale), non è stato elaborato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) ex art. 26, comma 3, del D. Lgs n. 81/2008 e di conseguenza i costi di sicurezza di cui all'art. 26, comma 5, del citato decreto sono pari a Euro 0,00.

La Provincia si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 311 del D.P.R. 207/2010, di aumentare, ridurre o variare le prestazioni oggetto dell'appalto, con corrispondente riduzione od aumento dell'importo contrattuale; resta in ogni caso escluso per l'aggiudicatario, in caso di riduzione delle prestazioni, il diritto a qualsivoglia compenso o indennizzo, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio.

L'aggiudicatario è obbligato ad assoggettarsi a quanto sopra, alle stesse condizioni previste dal contratto.

Tali variazioni saranno comunicate preventivamente all'Impresa aggiudicataria, entro un termine non inferiore a 10 giorni, onde consentire una diversa organizzazione del servizio.

##### **ART. 4.3 Durata**

Il contratto avrà durata di dodici (12) mesi, indicativamente dal 01/01/2014 al 31/12/2014, ovvero dalla data di avvio dell'esecuzione della prestazione, risultante da apposito verbale (art. 304 DPR 207/2010).

Il contratto potrà essere prorogato dall'amministrazione, a suo insindacabile giudizio, per garantire la continuità del servizio stesso, fino ad un massimo di 4 mesi mediante comunicazione scritta all'Appaltatore entro la scadenza del termine, nelle more dell'espletamento di una nuova gara di appalto. Alla scadenza del termine o dell'eventuale proroga, il rapporto contrattuale si estingue, senza necessità di preavviso o disdetta.

##### **ART. 4.4 Oneri a carico dell'appaltatore**

Tutte le spese, tasse, imposte ecc., inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, ad esclusione dell'IVA sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario.

##### **ART. 4.5 Controllo sulla corretta esecuzione del contratto, pagamenti e fatturazione**

La gestione del contratto, consistente nel controllo sull'esecuzione e nella contabilità, sarà di competenza del servizio Politiche Attive per il Lavoro. La verifica della corretta esecuzione avverrà tramite la consegna delle relazioni di cui al successivo capoverso.

La Provincia si obbliga a provvedere alla liquidazione del corrispettivo del servizio reso, mediante pagamenti posticipati, previa presentazione di fattura datata e numerata e dettagliata relazione sulle attività svolte e i risultati conseguiti (così come dettagliato al punto “1.3 Azioni previste” della relazione tecnica-illustrativa), ogni cinque (n. 5) percorsi di inserimento lavorativo concluso oppure utente avviato al lavoro - nella misura di un quarantesimo dell'importo complessivo a percorso - fino all'ammontare massimo della spesa prevista per n. 40 inserimenti.

Il riconoscimento del corrispettivo previsto è subordinato alle seguenti condizioni:

- a. in caso di tirocinio almeno il 75% di permanenza in tirocinio rispetto alla durata complessiva prevista dalla convenzione di integrazione lavorativa;
- b. in caso di assunzione almeno due mesi di permanenza in servizio dopo il superamento del periodo di prova oppure, nel caso questo fosse superiore a due mesi, almeno quattro mesi complessivi di permanenza in servizio.

Il costo è comprensivo anche delle spese generali di gestione, spese per lo spostamento sul territorio degli operatori (con mezzi propri o della ditta), ed ogni altra spesa necessaria all'espletamento del servizio.

Il pagamento sarà effettuato entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica regolarità contributiva mediante Documento unico di regolarità contributiva (DURC). Qualora il documento attesti l'irregolarità contributiva, la Provincia sospenderà il pagamento dovuto a tempo indeterminato, fino a quando non sarà regolarizzata la posizione contributiva, senza che la ditta possa eccepire sul ritardo dei pagamenti medesimi. La ditta, pertanto, non potrà vantare pretesa al riconoscimento di interessi o danni per la sospensione del pagamento per i motivi di cui sopra.

Al fine di una regolare liquidazione, le fatture dovranno riportare, oltre al n° CIG attribuito: 550988983C, l'IBAN dedicato alle commesse pubbliche e tutti gli altri dati che saranno successivamente comunicati all'aggiudicatario. Le fatture dovranno essere indirizzate ed inviate a:

Provincia di Venezia  
Servizio Politiche Attive per il Lavoro  
Servizi Generali e Amministrativi  
Viale Sansovino, 3/5  
30172 Mestre

#### **ART. 4.6 Garanzie di esecuzione dell'appalto – cauzione definitiva**

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, l'esecutore del contratto sarà obbligato a costituire una garanzia fideiussoria secondo quanto previsto dall'art. 113 del D. lgs. 163/2006.

La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali.

L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto al successivo Art. 4.11, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l'applicazione delle stesse.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione, da parte della Provincia, della cauzione provvisoria.

La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm ed ii.e qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Provincia.

#### **ART. 4.7 Polizza assicurativa**

L'aggiudicatario dovrà stipulare una polizza RCT, di massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 (un milione), che esoneri la Provincia di Venezia da ogni responsabilità in ordine alla gestione del servizio.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario avesse già provveduto a contrarre assicurazione per il complesso delle sue attività operante anche ai fini del presente appalto, dovrà comunque fornire copia attestante che tale polizza riserva uno specifico massimale per il presente contratto.

La polizza non dovrà prevedere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel presente Capitolato speciale d'appalto, che formano parte integrante dei documenti contrattuali.

In ogni caso l'Aggiudicatario, non appena a conoscenza di eventuali sinistri, è tenuto a segnalare alla Provincia eventuali danni a terzi.

Qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative sopra riportate, condizione essenziale per la Provincia, il contratto sarà risolto di diritto e l'importo corrispondente sarà trattenuto dalla cauzione prestata, quale penale, e fatto salvo l'obbligo del maggior danno subito.

#### **ART. 4.8 Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Aggiudicatario si impegna all'integrale rispetto della disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

#### **ART. 4.9 Penali**

L'aggiudicatario è soggetto a penalità, previa contestazione scritta da parte dell'Amministrazione e sempre dopo il ricevimento delle controdeduzioni da produrre nel termine di 5 giorni dalla contestazione.

**E' prevista una penale nella misura dell'uno per mille sull'importo complessivo del servizio ad ogni utente segnalato a cui non segua almeno un colloquio, se non per giustificato motivo valutabile insindacabilmente dal committente.**

#### **ART. 4.10 Disposizioni sul subappalto**

Data la particolarità del servizio, non è ammesso il subappalto.

#### **ART. 4.11 Osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti**

L'aggiudicatario dovrà garantire il corretto svolgimento delle attività qui dedotte ed assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare le stesse nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel presente capitolato.

L'aggiudicatario si obbliga a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema organizzativo di gestione dell'attività.

L'aggiudicatario dovrà eseguire i servizi e le prestazioni previsti nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle leggi nazionali e regionali vigenti con particolare riguardo a quelle relative alla sicurezza dei luoghi di lavoro, a quelle antinfortunistiche e sulla salute.

L'aggiudicatario è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

L'aggiudicatario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'attuazione dell'attività sono a carico dell'aggiudicatario fatte salve le spese connesse alle attività a carico dell'Amministrazione Provinciale.

Di tutti gli operatori a qualsiasi lavoro adibiti risponde unicamente e direttamente l'aggiudicatario.

#### **ART. 4.12 Risoluzione del contratto**

L'aggiudicatario, con il fatto stesso di sottoscrivere il contratto, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel presente hanno carattere di necessità.

In particolare l'aggiudicatario non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbono eseguire, nonché gli oneri

connessi e le necessità di dover usare particolari cautele ed adottare determinati accorgimenti; pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'attività.

Nel caso in cui il Responsabile Provinciale dell'esecuzione del contratto o suo delegato dovessero rilevare che le prestazioni oggetto del presente contratto non sono conformi allo stesso, contesterà l'inadempimento all'aggiudicatario con lettera A/R, assegnando un termine perentorio per adottare i provvedimenti necessari a ripristinare gli adempimenti previsti; in caso di inadempienze ripetute, gravi irregolarità o a fronte di situazioni critiche, che dovessero nascere a seguito delle inadempienze commesse dal soggetto appaltatore, è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di addivenire in qualsiasi momento alla risoluzione del contratto in danno al soggetto appaltatore.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di procedere d'ufficio a sanare i disservizi riscontrati, imputando ogni maggior onere sostenuto al soggetto appaltatore.

E' facoltà dell'Amministrazione risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese del gestore, qualora lo stesso non adempia agli obblighi assunti con la stipula della contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi assunti o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento del soggetto appaltatore nell'espletamento dell'attività in parola.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

Nelle ipotesi di cui al capoverso precedente, il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Provincia, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto della Provincia al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Al fine di recuperare penalità, spese e danni la Provincia potrà rivalersi su eventuali crediti del soggetto appaltatore nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione al soggetto appaltatore.

#### **ART. 4.13 Controversie e foro competente**

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, sono di competenza esclusiva del giudice ordinario, con esclusione dell'arbitrato e saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Venezia.

REP. N. ....

## CONTRATTO D'APPALTO

per l'affidamento del servizio di "ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO E TUTORAGGIO PER UTENTI INSERITI NELL'ELENCO ANAGRAFICO EX L. 68/99 DI DIFFICILE COLLOCABILITA' ANNO 2014 PRESSO LE AZIENDE IN OBBLIGO DEL TERRITORIO". C.I.G.: 550988983C

Scrittura privata redatta in due originali

L'anno duemila\_\_\_\_, il giorno ..... del mese di ..... presso gli uffici della Provincia di Venezia, in Mestre (VE), Via Forte Marghera, n. 191,

(.....)

da una parte:

- il dott./ing. (dirigente), nato/a a ..... (..) il .. ..... 19.. e domiciliato/a per la carica presso la sede della Provincia di Venezia, - il/la quale interviene nel presente Atto in nome e per conto di detta Provincia, codice fiscale numero 80008840276, "Codice Anagrafe Unica Stazione Appaltante" 0000242008, che nel contesto dell'Atto verrà chiamata, per brevità, anche "Provincia". Il dott./ing. (dirigente), competente a stipulare i contratti per conto della "Provincia", ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 31 dello statuto provinciale, dell'art. 21 del regolamento provinciale per la disciplina dei contratti e del decreto del Presidente della Provincia .. ..... 201. numero .., protocollo numero ....., interviene nel presente Atto per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. .... del ..... protocollo numero.....;

dall'altra parte:

- il sig. ...., nato a ....., il ....., residente in ....., Via .....n....., codice fiscale ....., il quale interviene nel presente Atto, in qualità di legale rappresentante, come tale munito dei necessari poteri,

dell'impresa/società ....., con sede legale in ..... (..), via ....., cap....., codice fiscale e iscrizione alla Camera di Commercio di ....., n. ...., capitale sociale euro ...../00 (€ .....) interamente versato, data di iscrizione ....., Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A. numero di R.E.A. ...., annotata con la qualifica di ....., nella sezione speciale in data .. ..... La suddetta impresa/società ..... nel contesto dell'Atto verrà chiamata, per brevità, anche "Appaltatore";

**(se la parte è un procuratore)** il sig. ...., nato a ..... (..), il .. ..... 19., residente a .....(..), in Via ....., cap. ...., il quale interviene nel presente Atto in nome e per conto della impresa/società ....., con sede legale in .....(..), Via ....., cap. ...., codice fiscale e iscrizione alla Camera di Commercio di ..... n....., capitale sociale euro ...../00 (€ .....) interamente versato, data di iscrizione ... .., Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A. numero di R.E.A. ...., in forza di procura rilasciata dal legale rappresentante di ....., sig. ...., con scrittura privata autenticata dal Notaio dott. ...., rep. ...., del ... ..... 20., registrata all' Ufficio di ....., in data .... al n..... serie .... che, in originale/ in copia certificata conforme in data .. ..... dallo stesso Notaio, è allegata al presente Atto sub ".." per formarne parte integrante e sostanziale).

**(in caso di RTI)** Il sig. .... interviene nel presente Atto in nome e per conto di ....., società capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese con:

- ....., con sede in ..... (..), Via ..... n...., cap. ...., capitale sociale interamente versato € ....., codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di ....., data di iscrizione .. .., Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A. numero di R.E.A. ....;

- ....., con sede in ..... (..), Via ..... n... , cap. ...., capitale sociale interamente versato € ....., codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di ..... , data di iscrizione .. .., Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A. numero di R.E.A. ....;

giusta atto di costituzione di associazione temporanea di imprese e conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza, stipulato con scrittura privata autenticata dal Notaio dott. ...., rep. ...., del .. .., registrata all'Ufficio di ..... , in data..... al numero ..... serie .. che, in originale/ in copia certificata conforme in data .. ..... dallo stesso Notaio, è allegata al presente Atto sub “..” per formarne parte sostanziale ed integrante.

Il raggruppamento temporaneo di imprese, come sopra costituito, verrà chiamato, per brevità, nel contesto dell'Atto anche “Appaltatore”.)

#### PREMESSO

- che, l'esecuzione del servizio denominato *Servizio di accompagnamento al lavoro e tutoraggio per utenti inseriti nell'elenco anagrafico ex L. 68/99 di difficile collocabilità anno 2014 presso le aziende in obbligo del territorio* è stato definitivamente aggiudicato con determinazione del dirigente del Servizio ..... n. .... del ....., protocollo n. ...., esecutiva ai sensi di legge;

- che la suddetta determinazione è divenuta efficace a seguito di verifica, con esito positivo, del possesso dei prescritti requisiti in capo all' “Appaltatore”, come previsto dall'art. 11, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, numero 163 e successive modificazioni e a seguito della comunicazione del Servizio gestione procedure contrattuali del ..... prot. numero ..... del ;

- che sono state effettuate le pubblicazioni dei risultati della procedura di affidamento di cui trattasi, come previsto dall'art. 124 (sotto soglia) del D.Lgs. numero 163/2006;

- (solo per società di capitali) che l'“Appaltatore” ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, numero 187, la dichiarazione datata ....., relativa alla composizione societaria, all'inesistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con "diritto di voto", all'inesistenza di soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto; detta dichiarazione è stata trasmessa dall' "Appaltatore", come allegato, alla nota del .. ..... .., acquisita al protocollo della "Provincia" in data .. ..... al n.....;

- che sono state eseguite le comunicazioni previste dall'art. 79, comma 5, del D.Lgs. numero 163/2006, con le modalità indicate dal comma 5-bis del medesimo articolo, come risulta dalle note numeri \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ e che è decorso, ai sensi dell'art. 11, comma 10, del D.Lgs. numero 163/2006, il termine dilatorio di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva, intervenuta in data \_\_\_\_\_, ragione per cui è possibile procedere alla stipulazione del presente contratto;

- **(eventuale)** che si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza in data ..... come risulta dal relativo verbale.

- che è stato acquisito il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ....., in data ..... protocollo numero CEW....., dal quale risulta la qualità e i poteri che legittimano il firmatario alla stipula del presente atto;

- che ai sensi dell'art.83, comma 3, del D. Lgs. 06/09/2011 n. 159 modificato dal D. Lgs. 15/11/2012 n. 218, la documentazione antimafia non è richiesta trattandosi di contratti il cui valore complessivo non supera i centocinquantamila euro (€ 150.000,00);

- che il Dirigente del Settore \_\_\_\_\_ con atto del \_\_\_\_\_ ha attestato, ai sensi dell'art. 26, c. 3-bis, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del succitato articolo e che lo stesso si intende parte integrante e

sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegato, e resta depositato agli atti della “Provincia”.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

## **ARTICOLO 1**

### ***(PREMESSE)***

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

## **ARTICOLO 2**

### ***(OGGETTO DELL'APPALTO)***

1. La “Provincia”, come sopra rappresentata, affida all’“Appaltatore”, che, come sopra rappresentato, accetta, l’esecuzione del servizio denominato *Servizio di accompagnamento al lavoro e tutoraggio per utenti inseriti nell’elenco anagrafico ex L. 68/99 di difficile collocabilità anno 2014 presso le aziende in obbligo del territorio*” come da progetto richiamato al successivo articolo 3.

## **ARTICOLO 3**

### **(OBBLIGHI DELL'APPALTATORE E DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO)**

1. L’“Appaltatore” si obbliga ad eseguire l’appalto alle condizioni, patti e modalità previsti dal progetto, approvato con determinazione dirigenziale numero ..... del ....., protocollo numero ....., esecutiva, composto dai seguenti documenti ed elaborati:

- relazione tecnica illustrativa;
- indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti in D.Lgs. renti la sicurezza di cui all’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008;
- calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio e Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio;

- capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- schema di contratto.

Le Parti si obbligano, in particolare, a rispettare le condizioni contrattuali previste nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, approvato con la suddetta determinazione dirigenziale. Detto capitolato, in copia certificata conforme all'originale dal dott/ing. (dirigente) in data .. ..... 201., è allegato al presente contratto sotto la lettera “..”, per costituirne parte integrante e sostanziale.

2. Le Parti dichiarano di avere sottoscritto i restanti documenti di cui al comma 1, in data odierna, per la loro integrale accettazione, e che gli stessi si intendono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, e restano depositati agli atti della “Provincia”.

3. La “Provincia” e l’“Appaltatore” si impegnano, inoltre, a rispettare le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici ed, in particolare, il D.Lgs. numero 163/2006 e successive modificazioni, il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207.

#### **ARTICOLO 4**

##### ***(CORRISPETTIVO DELL'APPALTO)***

1. La “Provincia” pagherà all’“Appaltatore” che accetta, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo di ...../00 euro (€ .....,00) cui vanno aggiunti ...../00 euro (€.....,00) per i costi relativi alla sicurezza, per un totale complessivo di ...../00 euro (€ .....,00) oltre I.V.A. nella misura di legge.

2. Le Parti prendono atto che, come previsto nel bando e nel relativo disciplinare di gara, non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali” e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.

3. La “Provincia” informa l’“Appaltatore”, che ne prende atto, che il suddetto corrispettivo è soggetto alla liquidazione finale del direttore di esecuzione, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni apportate all’originale progetto di cui al precedente articolo 3.

4. Ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 207/2010, l’“Appaltatore” è obbligato ad assoggettarsi alle medesime condizioni di cui al presente contratto e alle eventuali variazioni disposte ai sensi dei commi 2 e 3 del sopra richiamato articolo.

5. Il direttore dell’esecuzione del contratto redigerà apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, in contraddittorio con l’“Appaltatore”, ai sensi dell’articolo 304 del D.P.R. 207/2010.

6. La “Provincia” si impegna ad inviare gli avvisi di pagamento alla sede legale dell’“Appaltatore”.

7. La “Provincia” dichiara che effettuerà i pagamenti all’“Appaltatore”, in acconto e a saldo, mediante mandati di pagamento per mezzo del Tesoriere provinciale: Unicredit S.p.A., filiale di Venezia, Mercerie dell’Orologio – San Marco 191.

8. L’“Appaltatore” informa che la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo è il sig. ...., al quale la Provincia effettuerà i pagamenti relativi al presente Atto, con esonero da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine ai pagamenti.

La cessazione o la decadenza dall’incarico della persona autorizzata a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla “Provincia”.

9. L’“Appaltatore” dichiara di essere a conoscenza che l’eventuale atto di cessione del corrispettivo, da notificarsi alla “Provincia”, a cura e spese dell’“Appaltatore” stesso, deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che, in difetto della suddetta dichiarazione e del conseguente nulla osta a seguito delle verifiche di legge, nessuna responsabilità può attribuirsi alla “Provincia” per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.

10. La “Provincia”, come sopra rappresentata, dichiara che la spesa di cui al presente contratto, è stata impegnata, con la determinazione dirigenziale numero ..... del .. ..... 2011, protocollo numero .....,( impegno ..... ).

11. La “Provincia” avverte, inoltre, l’“Appaltatore” che le fatture relative al presente contratto dovranno essere completate con gli estremi del contratto medesimo e con il numero, la data e il protocollo della determinazione di impegno della spesa, come previsto dall’art. 191 del D.Lgs. numero 267/2000.

## **ARTICOLO 5**

### ***(TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI)***

1. L’ “Appaltatore” assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, numero 136 e successive modificazioni.

2. A tal fine si impegna a comunicare alla Provincia, per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica di cui al presente contratto nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati.

3. L’“Appaltatore” si impegna a dare immediata comunicazione alla “Provincia” ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. La Provincia e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che il presente contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento.

## **ARTICOLO 6**

### **(DURATA DEL CONTRATTO)**

1. Il contratto decorre dal ..... e terminerà il .....

## **ARTICOLO 7**

### **(INADEMPIENZE E PENALI)**

1. Le Parti danno atto che, per quanto riguarda i casi di inadempimento o ritardo nell'adempimento e le conseguenti penali, si fa riferimento a quanto previsto dall' articolo 4.9 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, già allegato al presente Atto sotto la lettera " ".

## **ARTICOLO 8**

### **(LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI)**

1. L' "Appaltatore" avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso di esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 4.5 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

## **articolo 9**

### **(SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)**

1. La "Provincia" e l' "Appaltatore" di danno reciprocamente atto che trova applicazione per la sospensione l'articolo 308 del D.P.R. 207/2010 oltre a quanto previsto dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale, già allegato al presente Atto sotto la lettera "..".

## **ARTICOLO 10**

### **(REFERENTE DELL'APPALTATORE)**

1. L' "Appaltatore" dichiara che il signor ..... è responsabile della disciplina e del buon ordine nell'esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e dichiara che il servizio oggetto del presente contratto verrà eseguito sotto la personale cura, direzione e responsabilità del signor ....., nato a ..... il ....., che potrà venire

sostituito, in caso di impedimento, da altra persona purché munita dei requisiti richiesti il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato.

## **ARTICOLO 11**

### **(DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)**

#### **(eventuale se diverso dal responsabile del procedimento)**

1. La "Provincia" individua quale direttore dell'esecuzione, diverso dal responsabile unico del procedimento, la dott.ssa Mariarosa Santello cui competono in particolare i seguenti adempimenti:

a) dare avvio, dietro autorizzazione del Responsabile del Procedimento, all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

b) coordinare, dirigere e controllare sotto il profilo tecnico contabile l'esecuzione del contratto;

c) assicurare la regolare esecuzione del contratto, verificando - attraverso opportuni controlli - che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità delle prescrizioni del capitolato. Per ciascun controllo, che può avvenire anche senza compresenza del referente dell'"Appaltatore", viene compilata una check-list da cui saranno rilevate le eventuali non conformità. Le non conformità saranno formalmente comunicate all'"Appaltatore", che dovrà dare tempestiva risposta circa quanto segnalato, indicando le eventuali azioni correttive intraprese. Se le non conformità rilevate non saranno motivate esaurientemente la "Provincia" procederà all'applicazione delle penali, secondo la procedura prevista dall'articolo 7 del presente contratto.

d) rilasciare il certificato di ultimazione delle prestazioni, previa effettuazione dei necessari accertamenti, redigendo e firmando un verbale in duplice copia. Il verbale è firmato anche dal referente di cui all'articolo 10 a cui è consegnata una copia.

2. La "Provincia" si impegna a comunicare all'"Appaltatore" l'eventuale variazione del nominativo.

## **ARTICOLO 12**

### **(SPECIFICHE MODALITA' E TERMINI DELLA VERIFICA DI CONFORMITA')**

1. La “Provincia” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che trovano applicazione per la verifica di conformità le disposizioni di cui al titolo IV del D.P.R. 207/2010.

### **ARTICOLO 13**

#### ***(RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO)***

1. Le Parti danno atto che per la risoluzione e recesso del contratto trovano applicazione gli articoli .... del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, già allegato al presente Atto sotto la lettera “..” e l’articolo 6 comma 8 del D.P.R. numero 207/2010.

2. L’“Appaltatore” si impegna, inoltre, ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nei confronti della “Provincia”, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013. La “Provincia”, verificata la violazione di uno o più dei suddetti obblighi, la contesta per iscritto all’“Appaltatore” assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, la “Provincia” procederà all’applicazione della penale di cui all’articolo 7 del presente contratto, oppure, nei casi considerati più gravi dal predetto Codice, alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile e all’incameramento della cauzione definitiva. La “Provincia” può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art. 121, comma 2 del D.Lgs. 104/2010. È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno.

### **ARTICOLO 14**

#### ***(MODALITA’ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE)***

1. La “Provincia” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto sono di competenza esclusiva del giudice ordinario, con esclusione dell’arbitrato.

2. Le Parti approvano, specificatamente, che il foro competente è quello di Venezia.

## ARTICOLO 15

### *(CAUZIONE DEFINITIVA)*

1. L'“Appaltatore”, a garanzia degli impegni assunti con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell'articolo 113 del D. Lgs. 163/2006 e dell'articolo 4.6 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, già allegato al presente Atto sotto la lettera “..”, cauzione definitiva, a mezzo di fidejussione assicurativa n. ...., in data ....., stipulata con ..... Assicurazioni con sede legale in ..... di ...../00 euro (€ .....,00). Copia della suddetta polizza fideiussoria è stata acquisita, in allegato alla nota trasmessa dall'Appaltatore in data ....., registrata al protocollo “Provincia” il ....., al numero ..... . Detta polizza, in copia certificata conforme all'originale dal dott./ing. (dirigente) in data ....., viene controfirmata dalle Parti e forma parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegata.

2. La “Provincia” e l'“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che la suddetta garanzia sarà automaticamente svincolata con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 113, commi 3 e 5, del D. Lgs. 163/2006.

3. La “Provincia” e l' “Appaltatore” concordano che, nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'“Appaltatore”, la “Provincia” ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione e che l'“Appaltatore” è tenuto a reintegrare la cauzione medesima, nel termine assegnatogli, se la “Provincia” abbia dovuto, nel frattempo, valersi in tutto o in parte di essa.

4. La “Provincia” e l'“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che la suddetta cauzione cessa di avere effetto dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

## ARTICOLO 16

### *(POLIZZA ASSICURATIVA) (eventuale)*

1. La “Provincia” prende atto che l'“Appaltatore” ha stipulato, a copertura dei rischi inerenti il

servizio appaltato, polizza di responsabilità civile verso terzi n. ...., in data ..... con ..... Assicurazioni, Agenzia di ....., per un massimale per sinistro di ...../. euro (€.....,00) ed ha durata, per legge, fino alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione.

2. Copie della suddetta polizza è stata acquisita, come allegato alla nota del ....., trasmessa dallo stesso "Appaltatore" e protocollata dalla "Provincia", il ....., al n..... Detta polizza, in copia certificata conforme all'originale dal dott./ing. .... in data ....., viene controfirmata dalle Parti e forma parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegata.

#### **ARTICOLO 17**

##### ***(DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO)***

1. L'"Appaltatore" dichiara di essere a conoscenza che il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'articolo 118, comma 1, del D. Lgs. 163/2006.

#### **ARTICOLO 18**

##### ***(SUBAPPALTO)***

1. Ai sensi dell'art. 4.10 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, già allegato al presente Atto sotto la lettera "..", è fatto divieto all'"Appaltatore" di subappaltare, anche parzialmente, il servizio.

#### **ARTICOLO 19**

##### **(RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E (eventuale) DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)**

1. La "Provincia" indica all'"Appaltatore" che il responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto è l'ing./dott. .... cui competono in particolare i seguenti adempimenti:

- a) dare avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) coordinare, dirigere e controllare sotto il profilo tecnico contabile l'esecuzione del contratto;

- c) assicurare la regolare esecuzione del contratto, verificando - attraverso opportuni controlli - che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità delle prescrizioni del capitolato. Per ciascun controllo, che può avvenire anche senza compresenza del referente dell'“Appaltatore”, viene compilata una check-list da cui saranno rilevate le eventuali non conformità. Le non conformità saranno formalmente comunicate all'“Appaltatore”, che dovrà dare tempestiva risposta circa quanto segnalato, indicando le eventuali azioni correttive intraprese. Se le non conformità rilevate non saranno motivate esaurientemente la “Provincia” procederà all'applicazione delle penali, secondo la procedura prevista dall'articolo 7 del presente contratto.
- d) rilasciare il certificato di ultimazione delle prestazioni, previa effettuazione dei necessari accertamenti, redigendo e firmando un verbale in duplice copia. Il verbale è firmato anche dal referente di cui all'articolo 10 a cui è consegnata una copia.
2. La “Provincia” si impegna a comunicare all'“Appaltatore” l'eventuale variazione del nominativo.

## **ARTICOLO 20**

### ***(OBBLIGHI DELL'“APPALTATORE” NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI)***

1. Il signor .....dichiara che l'“Appaltatore” applica ai propri lavoratori dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore ..... ed agisce, nei confronti dei propri dipendenti, nonché degli altri soggetti impiegati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto degli obblighi contributivi, assicurativi, sanitari e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

## **ARTICOLO 21**

### ***(REGOLARITA' CONTRIBUTIVA)***

La “Provincia” dà atto che l'“Appaltatore” è in regola con gli adempimenti contributivi, come risulta dal documento (DURC) emesso da ..... di ..... , in data ....., acquisito al protocollo della Provincia il ....., al numero .....

## **ARTICOLO 22**

### ***(OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE)***

1. Le Parti danno atto che l'“Appaltatore” ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, numero 68, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15, *ovvero* che l'“Appaltatore” risulta in regola con le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, numero 68, come risulta dal certificato del ..... , rilasciato dalla Provincia di .....

## **ARTICOLO 23**

### ***(DOMICILIO DELL'APPALTATORE)***

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'“Appaltatore” elegge domicilio nel comune di ....., all'indirizzo.....

## **ARTICOLO 24**

### ***(SPESE CONTRATTUALI)***

1. L'“Appaltatore” assume a proprio carico le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

2. Le spese contrattuali presunte di ...../00 (€ .....,00) euro, salvo conguaglio, sono a carico dell'“Appaltatore” che ha già provveduto a depositarle presso il Tesoriere provinciale: Unicredit S.p.A., filiale di Venezia, Mercerie dell'Orologio – San Marco 191, sul c/c numero IBAN: IT69T0200802017000101755752 intestato alla Provincia di Venezia.

## **ARTICOLO 25**

### ***(REGISTRAZIONE)***

1. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1086, n. 131.

## ARTICOLO 26

### *(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)*

1. La “Provincia” informa l’ “Appaltatore” che “titolare” del trattamento è la Provincia di Venezia e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, “responsabile” del suddetto trattamento è il dott. Angelo Brugnerotto, dirigente del Servizio Gestione Procedure Contrattuali; per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione l’ing/dott. del Servizio .....e per quanto attiene ai pagamenti, il dott. Matteo Todesco, dirigente del Servizio Economico Finanziario.

2. La Provincia di Venezia, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni, informa l’ “Appaltatore” che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

La Stazione Appaltante

Il dirigente del Servizio

.....

L’Appaltatore

.....

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1341 del codice civile, le parti dichiarano espressamente di approvare gli articoli del contratto di seguito richiamati: articolo 3 (Obblighi dell’Appaltatore e documenti facenti parte del contratto), articolo 4 (Corrispettivo dell’Appalto), articolo 5 (Tracciabilità dei flussi finanziari), articolo 6 (Durata del contratto), articolo 7 (Inadempienze e penali), articolo 13 (Risoluzione e recesso del contratto), articolo 18 (Subappalto), articolo 20 (Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti).

La Stazione Appaltante

Il dirigente del servizio

.....

L'Appaltatore

.....